



# COMUNE DI ARRE

CAP 35020 - C.F. 80008810287  
TEL 049/538.90.08 - 538.93.86

PROVINCIA DI PADOVA  
FAX 049 - 538.90.88

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 59/09

Sessione ordinaria - Seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione

ORIGINALE

COPIA

### OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE.

N. 88 Registro Pubblicazioni

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124, c.1, D.Lgs.vo 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,  
ATTESTA  
che la presente deliberazione è stata  
pubblicata in data odierna, per rimanervi  
15 giorni consecutivi:  
-mediante affissione all'albo pretorio  
comunale.  
-nel sito informatico di questo Comune.

Addì 23 FEB 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,  
ATTESTA  
che la presente deliberazione  
-è stata affissa all'albo pretorio comunale  
-e pubblicata nel sito informatico di questo  
Comune per quindici giorni consecutivi  
dal 23 FEB 2010  
al 10/03/2010

-e' divenuta esecutiva oggi, decorsi 10  
giorni dall'ultimo di pubblicazione.

23 FEB 2010

29 MAR 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Casotto Franco,

COPIA CONFORME ALL'  
ORIGINALE IN CARTA LIBERA  
AD USO AMMINISTRATIVO.

Li, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L'anno **DUEMILANOVE** addì **VENTIDUE**

del mese di **DICEMBRE** alle ore 21:12 nella Sala delle adunanze,  
previa convocazione, con avviso scritto, prot. n. 6448 del 15/12/2009,  
tempestivamente notificato si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**.

All'appello risultano:

			PRESENTI	ASSENTI	
				giust.	ingiust.
1)	CASOTTO	Franco	1		
2)	STURARO	Alberto	2		
3)	VOLTAN	Federico	3		
4)	BOARETTI	Renzo	4		
5)	BRUSCAGIN	Patrizia	5		
6)	BALDON	Giuseppe	6		
7)	BOTTIN	Siska	7		
8)	CELEGATO	Martina	8		
9)	LITTAME'	Carlo	9		
10)	DESTRO	Orfeo	10		
11)	BIZIATO	Luciano	11		
12)	CECCONELLO	Roberto		1	
13)	MENORELLO	Dario	12		

Assiste alla seduta la Dr.ssa NORTI Marialuisa, SEGRETARIO  
COMUNALE

Il Sig. CASOTTO Dr Franco, nella sua qualità di SINDACO assume  
la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta  
la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.: Menorello Dario,  
Voltan Federico e Littamè Carlo

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra  
indicato.

Seduta del 22.12.2009  
Delibera di C. C. n. 59

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE.**

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**RICHIAMATA** la nota pervenuta dalla Regione Veneto in data 15.09.2008 prot. 4625 avente ad oggetto : Utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici e reflui di aziende agroalimentari sui terreni agricoli. legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, art. 51.

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale 7 agosto 2007 n. 2439 allegato B in cui vengono disciplinate le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di talune aziende agroalimentari, approvando altresì il "Regolamento comunale tipo" per lo spandimento dei suddetti materiali sui terreni agricoli;

**ACCERTATO** che il Comune di Arre non ha punti di captazione di acque superficiali e sotterranee per uso pubblico presenti nel suo territorio e destinate al consumo umano per cui il regolamento tipo è stato adeguato alla situazione locale e stralciato l'art. 9 dello stesso;

**RITENUTO** pertanto necessario provvedere all'approvazione del regolamento di cui all'allegato sub "A", tenendo conto che il Comune di Arre è considerato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola;

**ACCERTATO** che il Regolamento di cui al presente punto è stato esaminato ed approvato dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 17 dicembre 2009,

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

### **SI PROPONE**

1. **di approvare** per tutte le motivazioni espresse in premessa, il regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue all. "A";
2. **di trasmettere alla Regione Veneto** ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 5, comma 3, dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006, il presente regolamento al fine di esprimere il proprio parere di conformità;
3. **di dare atto** che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;
4. di demandare al responsabile dell'area tecnica ogni atto inerente e conseguente il presente provvedimento;

**Comune designato Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola**

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA  
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE  
REFLUE**

**ART. 1. – PREMESSE**

Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

**ART. 2. – FINALITA'**

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

**ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

**ART. 4 – INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE**

1. Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alla cartografia allegata.

**ART. 5 – MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI  
EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE**

**5.1 Modalità generali**

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli **effluenti di allevamento** deve tenere conto:

g) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;

h) del tipo di effluente;

i) delle colture praticate e loro fase vegetativa.

2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni culturali.

3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

k) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;

l) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonchè la formazione di odori sgradevoli;

m) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;

n) l'uniformità di applicazione degli effluenti;

o) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).

5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle **acque reflue** si applicano le medesime disposizioni.

#### 5.2 Modalità specifiche

1. Considerato che il territorio comunale è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 5.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

g) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;

h) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;

i) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;

j) la preclusione allo spandimento del **letame**, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs 217/06) nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio;

k) la preclusione allo spandimento di **liquami**, altri materiali assimilati e acque reflue dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente; dal 1° novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture;

l) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.

2. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

k) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;

l) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;

m) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;

n) l'uniformità di applicazione degli effluenti;

o) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).

5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle **acque reflue** si applicano le medesime disposizioni.

#### 5.2 Modalità specifiche

1. Considerato che il territorio comunale è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 5.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

g) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;

h) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;

i) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;

j) la preclusione allo spandimento del **letame**, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs 217/06) nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio;

k) la preclusione allo spandimento di **liquami**, altri materiali assimilati e acque reflue dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente; dal 1° novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture;

l) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.

2. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

### ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE

1. E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche ed integrazioni), delle seguenti quantità massime:

c) 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli **effluenti di allevamento**;

d) dosi di **acque reflue** non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno.

### ART. 7 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI

1. Così come riportato all'art. 22 della DGR n. 2495/2006, l'utilizzo dei **letami** è vietato nelle seguenti situazioni:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;

b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;

c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;

d) nelle zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006);

e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;

f) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;

g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;

h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

2. Inoltre, l'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs. n. 217/06) è vietato entro:

d) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;

e) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque [adottato dalla Regione del Veneto (DGR 4453 del 29.12.2004)];

f) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

3. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

4. E' vietato su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.

5. L'utilizzo di **liquami** e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

w) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera l);

x) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;

y) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;

z) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;

aa) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;

bb) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;

cc) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

dd) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

ee) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per recreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

ff) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

gg) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui

non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

6. Inoltre, l'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro:

c) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

d) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

7. L'utilizzo di liquami è vietato sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, che può essere incrementata fino al 15%, in

presenza di prati permanenti e tramite distribuzioni a raso o a bassa pressione, e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:

e) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;

f) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;

g) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture rative;

h) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture.

8. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale secondo quanto indicato al precedente articolo 5 comma 2 lettera e).

#### **ART. 8 – ACCUMULO TEMPORANEO**

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495;

2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:

o) 5 metri dalle scoline;

p) 20 m dalle abitazioni sparse;

q) 100 m dal limite dei centri abitati;

r) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;

s) 20 m dai corpi idrici;

t) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

u) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

g) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;

h) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;

i) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60m<sup>2</sup>, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

#### **ART. 9 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE**

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

### **ART. 10 – DIFFUSIONE**

L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affliggerlo all'Albo Comunale. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

### **ART. 11 – CONTROLLI E SANZIONI**

Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano sanzioni nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla polizia urbana e rurale.

### **ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga di adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti;
2. Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione nel BUPV (Bollettino Ufficiale Regione del Veneto), abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.